verbale di accordo

Addì 22 novembre 2018, in Roma – sono presenti le sottosegnate parti:

- Per la società Gruppo Sam il sig. Mimmo Silvestro assistito da Vincenzo Del Signore e Leonardo Traino

- La Filt CGIL Segr. Naz. rappresentata da Iacobucci Gaetano e Santomauro Giuseppe;
- La Fit CISL Segr. Naz. rappresentata dal Ghiglione Giorgio;
- La Uiltrasporti Segr. Naz. rappresentata da Ferretti Massimo;
- La UGL AF Segr. Naz. rappresentata da Vacata Sandro;
- La SLM Fast Confsal Naz. rappresentata da Mennella Alberto;
- La Salpas Orsa Segr. Naz. rappresentata da Fiorenza Claudio e Fiorenza Andrea;

Oggetto : Avvio Procedura licenziamento collettivo -CENTOSTAZIONI-LOTTO 1 SUD-.
".

Premesso che:

il RTI GSN Srl e Gruppo Sam srl è risultato aggiudicatario dell'appalto concernente la gestione dei servizi di pulizia degli impianti -Centostazioni-LOTTO 1 Sud;
il RTI nell'incontro per il cambio Appalto ha fatto presente alle OO.SS., le criticità relative all'appalto e la necessità di interventi e misure strutturali sul personale finalizzato a ricondurre, ad un appropriato rapporto tra le attivitàà produttive e il numero degli addetti;
l'esecuzione operativa dei servizi in appalto sopraindicati relativamente alle Regioni Campania, Puglia, Molise e Basilicata è stata affidata al Gruppo Sam srl;
la società l'affidataria ha incontrato le OO.SS. per discutere ed analizzare l'esubero del personale e la relativa situazione aziendale;
nell'incontro di cui sopra hanno sottoscritto un contratto di solidarietà nei confronti di n. 63 lavoratori per il periodo 16 dicembre 2016 al 15 dicembre 2017 e successivamente prorogato con verbale del 14 dicembre 2017 sino a tutto il 15 dicembre 2018;
la società, nonostante l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale in essere nonchè ad un processo di contenimento dei costi di gestione, evidenzia che le criticità denunciate sono a tutt'oggi ancora presenti;
per tale ragione l'intenzione di ricorrere ad una specifica procedura di licenziamento collettivo da parte dell'azienda in data 13 novembre 2018 nei confronti di n. 18 lavoratori;
Le OO.SS. richiedevano un incontro per esperire l'esame congiunto;
tale incontro è stato fissato per oggi:

Tutto ciò premesso

le Parti, dopo un ampio esame dell'intera situazione economica produttiva aziendale e sulla base delle motivazioni espresse dalla rappresentanza aziendale, al fine di evitare gli effetti traumatici conseguenti alla procedura di mobilità in oggetto, concordano:

A) di rinnovare il contratto di solidarietà ai sensi e **per gli effetti dell'art. 21 comma 1 lettera "C" e comma 5 del D.Lg 148/2015 a valere per il periodo dal 16/12/2018 al 15/12/2019** . A tal uopo le parti precisano quanto segue:

il C.C.N.L. applicato è quello dell'area della Mobilita' – Attività Ferroviarie; L'orario di lavoro contrattuale è pari a 38 ore settimanali così come previsto dal CCNL applicato

Riduzione dell'orario di lavoro:
l'orario di lavoro per tutti i lavoratori interessati al Contratto di solidarieta' sarà decurtato nel rispetto del comma 5 art. 21 d.lgs 148/2015 nella percentuale definita **nella tabella c.s.**.:

Unita Produttiva	n. lav.	Rid. Oraria
Napoli Mergellina	6	47,36%
Napoli Campi Flegrei	5	47,36%
Benevento	6	47,36%
Salerno	7	47,36%
Caserta	9	47,36%
Lecce	5	34,21%
Brindisi	5	27,36%
Foggia	7	34,21%
Barletta	4	34,21%
Campobasso	2	35%
Potenza	3	44%

L'articolazione della riduzione dell'orario potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso tra loro:

a) giornate intere di sospensione della solidarietà distribuite:
   all'interno del mese;
   concentrate in settimane intere sempre nell'arco del mese;
   all'interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese;
b) riduzione giornaliere dell'orario.

La riduzione oraria media dell'orario di lavoro non supererà il 70% per ciascun lavoratore nell'arco del'intero periodo interessato dal contratto di solidarietà.

Ambito di applicazione:
L'applicazione del contratto di solidarietà riguarderà tutto il personale pari a 59 lavoratori presenti sull'appalto come meglio riportato nello specifico elenco allegato al presente accordo;

Decorrenza e durata:
il contratto di solidarietà avrà decorrenza dal 16 dicembre 2018 fino al 15 dicembre 2019 per 12 mesi, rinnovabili.

Deroghe all'orario concordato

le Parti, convengono che l'Azienda, previa comunicazione alle OO.SS. e le Rsa/RSU d'appalto, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, entro i limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

La società anticiperà il trattamento di integrazione alle scadenze dei periodi di paga.

B) La Società e le OO.SS. concordano di lasciar aperta la procedura di licenziamento collettivo per quei lavoratori la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del

criterio della non opposizione al licenziamento così come previsto dalla circolare del M.L. n. 34 del 2014;

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni - il licenziamento dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2019;

La Società e le Organizzazioni Sindacali concorderanno di incontrarsi, al fine di monitorare l'andamento del Contratto di Solidarietà, con cadenza trimestrale

Le Parti con la sottoscrizione del presente verbale, si danno atto di aver regolarmente esperito e concluso positivamente la procedura di consultazione prevista dalla legge 223/91 nonché da ogni altra disposizione prevista da leggi, norme contratti e/o accordi vigenti e di sanare comunque qualsivoglia eventuale vizio della comunicazione di cui all' art. 4 comma 2 della legge 223 del 1991 ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 comma 45 legge n. 92 del 2012

Letto, confermato e sottoscritto (verbale composto da 3 pagine e allegato elenco)

Per la Societa'

Per la Filt CGIL

Per la Fit CISL

Per la Uiltrasporti UIL

Per la UGLTAF

Per la Salpas Orsa

Per la S.L.M Fast Confsal

Le Rsa